

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

• **PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge;

- l'art. 1 comma 381 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall' art. 10 comma 4-quater lett. b) punto 1) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30/09/2013;

- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 con annessi Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale 2013/2015 e relativi allegati;

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

• **VISTO** l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti e servizi (TA.R.E.S.), che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

• **VISTO** l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

• **VISTA** la deliberazione C.C. n. 15 del 22.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui servizi;

• **CONSIDERATO CHE**, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la

determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A. 1);

- **CONSIDERATO** altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

- **CONSIDERATO CHE**, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

- **CONSIDERATO** peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 ;

- **CONSIDERATO CHE**, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

• **CONSIDERATO CHE** tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

• **RITENUTO** quindi opportuno, per le utenze domestiche, utilizzare i coefficienti (K_a e K_b) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa mentre per le utenze non domestiche vengono applicati i coefficienti di produttività (K_c e K_d) sia per la quota fissa che per la parte variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una certa omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/1999, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. La suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 58,00 % alla parte fissa e per il 42 % alla parte variabile. Le previsioni di entrata sono collegabili per la parte fissa all' 89,12 % alle utenze domestiche e al 10,88 % alle utenze non domestiche e per la parte variabile all' 89,12 % alle utenze domestiche e al 10,88 % alle utenze non domestiche.

• **CONSIDERATO CHE** l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

• **CONSIDERATO CHE** l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

• **CONSIDERATO CHE**, con deliberazione CC. n. 16 del 22.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2013 redatto dal funzionario incaricato in accordo con A.S.M. Voghera S.p.A., gestore del servizio, il cui prospetto economico-finanziario è indicato nell'allegata relazione;

• **VISTE** le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 22.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile;

• **CONSIDERATO** peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente

provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

- **RILEVATO CHE**, inoltre, l'art. 1 comma 1 del D.L. 54/2013 parla di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

- **CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

- **CONSIDERATO CHE**, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

- **CONSIDERATO CHE** l'art. 10 comma 2 lett. c) ed f) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013, prevede che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato, e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale o mod. F24, e che la stessa è corrisposta unicamente in misura pari a 0,30 euro per metro quadrato, essendo preclusa ai comuni, a norma la possibilità di aumentarla fino a 0,10 euro;

- **CONSIDERATO** pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, e che inoltre rispetto alla T.A.R.S.U., non sarà più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

- **VISTE** all'uopo le proposte di tariffe per le utenze domestiche e non domestiche elaborate ai sensi del D.P.R. 158/1999 per garantire la copertura integrale del piano finanziario approvato, come risultanti dalla relazione per l'elaborazione delle tariffe TARES 2013, allegata alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;

- **CONSIDERATO** altresì che, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al precedente punto, si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;

- **CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui

servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

• **CONSIDERATO CHE** la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

• **RILEVATO CHE** l'art. 10 comma 2 lett. a) e b) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013 dispone quanto segue:

2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

• **VISTO** l'art. 25 comma 2 del Regolamento per l'istituzione ed applicazione del tributo comunale sui rifiuti il quale dispone che la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite con deliberazione di Consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe da pubblicarsi, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata indicata nell'avviso di pagamento predisposto dal Comune;

• **RITENUTO** opportuno, per rendere l'incasso di tali somme confacente alle esigenze di cassa dell'ente, di definire per l'anno 2013 che il pagamento della TARES avvenga in tre rate scadenti il 16 settembre, 31 ottobre e 31 dicembre, con previsione nell'ultima rata del versamento della maggiorazione per i servizi indivisibili dovuta allo Stato;

• **VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la normativa sopra richiamata;

• **ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

• **CON VOTI** n. 10 favorevoli, voti n. 00 contrari, essendo n. 10 i Consiglieri Comunali presenti, n. 10 i votanti e n. 00 gli astenuti;

D E L I B E R A

1. DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in narrativa, per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti, come derivanti dall'allegata relazione per la determinazione tariffe TARES anno 2013:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,73287	34,66630
2 componenti	0,85501	80,88802
3 componenti	0,94226	103,99888
4 componenti	1,01205	127,10975
5 componenti	1,08185	167,55376
6 o più componenti	1,13420	196,44234

Utenze non domestiche

Attività produttive	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34271	0,24971
2 Campeggi, distri- butori carburanti, impianti sportivi	0,49727	0,35851
3 Stabilimenti balneari	0,42335	0,30916
4 Esposizioni, autosaloni	0,24864	0,18015

5 Alberghi con ristorante	0,89374	0,64983
6 Alberghi senza ristorante	0,57791	0,41737
7 Case di cura e riposo	0,65855	0,47623
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,71903	0,52082
9 Banche ed istituti di credito	0,38303	0,27587
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,74591	0,54222
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02142	0,74020
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,59135	0,42807
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,69887	0,50655
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,611,51	0,44591
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55103	0,39894
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,25242	2,35855
17 Bar, caffè, pasticceria	2,44604	1,77292
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,59933	1,16233
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,03486	0,74853
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,07225	2,95606
21 Discoteche, night club	1,10206	0,79966

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

2. DI STABILIRE che l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;

3. DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili di cui al precedente punto, si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 e successivamente dall'art. 10 comma 2 lett. a) e b) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013 e secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 2 del Regolamento, la riscossione del tributo sui rifiuti, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in tre rate scadenti il 16 settembre, il 31 ottobre e il 31 dicembre, con previsione nell'ultima rata del versamento della maggiorazione per i servizi indivisibili dovuta allo Stato;

5. DI STABILIRE, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 31 ottobre;

6. DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale;

7. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2013, ai sensi dell'art. 172 lett. d) del D.Lgs. 267/2000.

8. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 444 della l. 228/2012 per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui all'art. 193 comma 2 del TUEL (ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio), tenuto conto anche dell'eventuale riforma di cui all'art. 1 del D.L. 54/2013;

9. DI DISPORRE ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. a) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni nella L. 64/2013 la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

10. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione del

provvedimento sul sito informatico del Ministero, a norma dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011;

SUCCESSIVAMENTE, data l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Campetti Franco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Torriero dr. Gianluca)

F.to Franco Campetti

F.to Torriero Gianluca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30/07/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 14/08/2013

Val di Nizza - 30/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Torriero dr. Gianluca)

F.to Torriero Gianluca

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Val di Nizza - 30/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Torriero dr. Gianluca)

F.to Torriero Gianluca

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Val di Nizza - 30/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Torriero dr. Gianluca)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il giorno 09.08.2013 e cioè dopo il decimo giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Val di Nizza - 09/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Torriero dr. Gianluca)

F.to Torriero Gianluca

=====

COMUNE DI VAL DI NIZZA
PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 17 DEL 22.07.2013.

"OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI (TA.R.E.S.) PER L'ANNO 2013".

PARERI.

Ai sensi dell' art. 49 - comma 1 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
il RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA
(Scabini Luciano)

Ai sensi dell' art. 49 - comma 1 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
il RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE sulla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA
(Scabini Luciano)

=====